

Questionari Agenzia delle entrate

L'associazione sportiva dilettantistica rappresentata dal sottoscritto, in qualità di presidente del consiglio direttivo, è stata oggetto di un recente accesso da parte dell'Agenzia delle entrate.

In occasione di ciò, in aggiunta alla richiesta di produzione di documentazione varia di carattere amministrativo, contabile e fiscale, è stato sottoposto un questionario agli associati presenti in sede.

Si chiede di conoscere qual è la natura di tale questionario e quale utilizzo potrebbe esserne effettuato in sede di eventuale contestazione di carattere tributario?

F.V.

Risponde Maurizio Mottola

L'accesso, con contestuale richiesta di documentazione e l'invito a rispondere a questionari specifici, rientra sicuramente tra i compiti istruttori tipici dell'Agenzia delle entrate, finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Con riferimento alla fattispecie di cui al quesito, in seguito all'analisi della documentazione e delle informazioni raccolte tramite questionario, potrebbe essere contestata la natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica con conseguente perdita dei benefici di carattere fiscale e dunque ripresa a tassazione dei proventi realizzati. In particolare il questionario ha la funzione di verificare se i frequentatori del centro sportivo sono coscienti di aver assunto la qualità di associati, con tutto ciò che ne deriva in termini di partecipazione democratica effettiva alla vita associativa (essere informati in maniera opportuna sulle convocazioni assembleari, partecipare alle assemblee ecc.).

È importante sottolineare che, come affermato dalla Corte di cassazione in diverse pronunce, le risposte fornite al questionario assumono la natura di semplici indizi che non assumono valore se non sono supportati da elementi probatori concreti risultanti dall'accesso.

22

Iscrizione agli elenchi del 5 per mille

Quali sono le modalità e i tempi per l'iscrizione di una associazione sportiva dilettantistica agli elenchi del 5 per mille?

L.M.

Risponde Maurizio Mottola

Il termine per l'iscrizione, esclusivamente attraverso modalità telematica, agli elenchi del 5 per mille per l'anno 2011, da parte di una associazione sportiva dilettantistica, è il 7 maggio 2012. I soggetti interessati possono tuttavia ravvedere l'eventuale omissione inviando la richiesta entro il 30 settembre 2012 e versando la sanzione pari a euro 258,00.

22

Omissione invio modello Eas

Una associazione sportiva dilettantistica ha omesso

la presentazione del modello Eas previsto nel caso di intervenute variazioni rispetto ai dati originariamente comunicati. Quali sono le sanzioni applicabili? Esiste la possibilità di ravvedere tale omissione?

A.A.

Risponde Maurizio Mottola

Premesso che in caso di variazione rispetto alla comunicazione originaria di taluni dati espressamente stabiliti dalla normativa vigente in materia, l'associazione sportiva dilettantistica è tenuta a presentare un nuovo modello Eas entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le variazioni sono intervenute.

Si consiglia pertanto di verificare innanzitutto se le variazioni riguardano i dati previsti e se pertanto sorge effettivamente l'obbligo di una nuova comunicazione a carico dell'associazione.

Con riferimento alle variazioni intervenute nel corso del 2011 il termine per l'invio è il 2 aprile 2012 (il 31 marzo è giorno festivo).

Trattandosi di un modello di comunicazione e non di dichiarazione, si ritiene che l'omissione non sia ravvedibile e che all'omissione potrebbe pertanto conseguire la perdita dei benefici di carattere fiscale disposti in materia di imposte dirette ed indirette in capo all'associazione.

22

Dichiarazioni fiscali

Una associazione sportiva dilettantistica ha erogato nel 2011 ai propri collaboratori compensi di ammontare complessivo singolarmente non superiore a euro 7.500.

In prossimità delle scadenze previste per le dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2011, quali informazioni sintetiche sugli obblighi dichiarativi è possibile fornire a tali collaboratori?

C.B.

Risponde Maurizio Mottola

In considerazione del fatto che i collaboratori hanno percepito, nel corso del 2011, compensi di importo complessivo non superiore a euro 7.500, si riportano di seguito tutte le informazioni utili e sintetiche che possono esaudire ogni eventuale quesito circa gli adempimenti di natura fiscale e non previsti dalla normativa in vigore:

- il collaboratore che nel 2011 non ha percepito ulteriori redditi di altra natura, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- il collaboratore che nel 2011 ha percepito ulteriori redditi di altra natura e deve presentare il modello 730, non deve dichiarare i compensi in questione;
- il collaboratore che nel 2011 ha percepito ulteriori redditi di altra natura e deve presentare il modello Unico, deve dichiarare i compensi in questione, anche se non influiscono ai fini del calcolo delle imposte dovute;
- i compensi in questione non rilevano ai fini del computo dei familiari a carico e delle relative detrazioni di imposta;
- i compensi in questione non rilevano ai fini del calcolo dell'Isee;
- i compensi in questione rilevano ai fini del calcolo degli importi degli assegni familiari.